

COMUNE DI SAVIANO
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 33 del 24.04.2007

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità.
- Art. 2 - Principi e definizioni generali di riferimento - ruoli operativi
- Art. 3 - Ambito applicativo ed esclusioni
- Art. 4 - Orientamento all'acquisto di beni e servizi

TITOLO II DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Capo I Procedure di selezione dei contraenti e pubblicità

- Art. 5 - Procedure di selezione dei contraenti
- Art. 6 - Ricorso alla procedura negoziata e liste di accreditamento di potenziali fornitori/esecutori
- Art. 7 - Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti/aggiudicazione degli appalti

Capo II Gestione delle procedure selettive

- Art. 8 - Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte
- Art. 9 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari
- Art. 10 - Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per beni o servizi
- Art. 11 - Criteri per la valutazione delle offerte
- Art. 12 - Commissione giudicatrice
- Art. 13 - Apertura dei plichi e controllo dei requisiti
- Art. 14 - Apertura delle buste contenenti le offerte ed operazioni di valutazione delle stesse
- Art. 15 - Formazione della graduatoria di valutazione delle offerte

Capo III Verifica dell'anomalia delle offerte ed aggiudicazione

- Art. 16 - Rilevazione delle offerte anormalmente basse
- Art. 17 - Verifica delle offerte anormalmente basse
- Art. 18 - Aggiudicazione provvisoria e verbalizzazione delle operazioni di gara/di selezione
- Art. 19 - Aggiudicazione in caso di una sola offerta
- Art. 20 - Aggiudicazione definitiva

Capo IV

Procedure per la selezione di contraenti per appalti inferiori alla soglia comunitaria

Art. 21 - Disposizioni applicabili e deroghe

Art. 22 - Rilevazione delle offerte anormalmente basse e soglia di congruità

Capo V

Procedure per la selezione dei contraenti per appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici

Art. 23 - Disposizioni applicabili

Art. 24 - Pubblicità delle procedure di aggiudicazione

Art. 25 - Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte

Art. 26 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari

Art. 27 - Criteri per la selezione dei contraenti

Art. 28 - Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse

Capo VI

Disposizioni particolari

Art. 29 - Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore

Art. 30 - Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale

Art. 31 - Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTI

Art. 32 - Concessioni di servizi

Art. 33 - Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione

Art. 34 - Selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STIPULAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 35 - Stipulazione dei contratti

Art. 36 - Stipulazione di contratti per appalti di servizi rientranti nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici

Art. 37 - Formalizzazione del contratto

Art. 38 - Esecuzione del contratto

TITOLO V
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Art. 39 - Risoluzione delle controversie con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

TITOLO VI
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, DI RINVIO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia

Art. 41 - Disposizioni transitorie

Art. 42 - Disposizioni finali

Art. 43 - Entrata in vigore

Art. 44 – Abrogazione del precedente regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di individuazione dei contraenti per altre tipologie di contratti indette dall'Amministrazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad ottimizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti e di affidamento o di assegnazione di altri contratti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e degli elementi di riferimento stabiliti dal d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 2 - Principi e definizioni generali di riferimento - ruoli operativi

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel d.lgs. n. 163/2006 e nel presente regolamento.

2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente regolamento, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

3. Per quanto non espressamente previsto nel d.lgs. n. 163/2006 e nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e succ. modifiche ed integrazioni.

4. Per quanto non espressamente previsto nel d.lgs. n. 163/2006 e nel presente regolamento, l'attività contrattuale dell'Amministrazione si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

5. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "d.lgs. n. 163/2006" o "Codice dei contratti pubblici" il complesso di disposizioni contenuto nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- b) per "appalti pubblici", i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra l'Amministrazione e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal d.lgs. n. 163/2006 e dal presente regolamento.

6. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il responsabile del servizio interessato nomina, ai sensi della legge n. 241/1990, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

7. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal d.lgs. n. 163/2006, anche come disciplinate dal presente regolamento, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

8. Il responsabile del procedimento è nominato tenendo conto dell'articolazione organizzativa dell'Amministrazione e dei singoli Servizi.

Articolo 3 - Ambito applicativo ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicabili alle procedure di aggiudicazione delle diverse tipologie di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria, indette dall'Amministrazione, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito.

2. In ogni caso le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2 e dalle norme del Capo V del Titolo II dello stesso, non si applicano all'individuazione di soggetti contraenti per appalti e contratti indicati dagli

articoli 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 del d.lgs. n. 163/2006, per i quali vale quanto previsto dall'articolo 27 dello stesso decreto.

Articolo 4 - Orientamento all'acquisto di beni e servizi

1. L'Amministrazione opera le proprie scelte in materia di acquisizione di beni e servizi tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 26 della legge n. 488/1999, nonché valutando l'esperibilità di procedure semplificate.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI
CONTRAENTI

Capo I

Procedure di selezione dei contraenti e pubblicità

Articolo 5 - Procedure di selezione dei contraenti

1. L'Amministrazione aggiudica gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante:
 - a) "procedure aperte", intese come le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
 - b) "procedure ristrette", intese come le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti;
 - c) "procedure negoziate", intese come le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, tra le quali è ricompreso il cottimo fiduciario;
 - d) altre procedure, comportanti particolari interazioni tra l'Amministrazione stessa ed i potenziali contraenti, definite dalla legislazione attuativa delle direttive comunitarie disciplinanti gli appalti.

2. L'Amministrazione precisa nella determinazione a contrarre con cui avvia le procedure di selezione i motivi della scelta di una specifica modalità di aggiudicazione o di individuazione dei contraenti.

Articolo 6 - Ricorso alla procedura negoziata e liste di accreditamento di potenziali fornitori/esecutori

1. L'Amministrazione ricorre alla procedura negoziata nei casi previsti dagli articoli 56 e 57 del d.lgs. n. 163/2006, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Al fine di garantire l'ottimale selezione dei soggetti cui aggiudicare appalti mediante procedure negoziate, quando ciò sia reso necessario in ragione di quanto stabilito dall'articolo 57 del d.lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione procede alla formazione di liste di accreditamento di operatori economici.

3. Le liste di accreditamento degli operatori economici di cui al precedente comma 2 sono formate sulla base di standard di qualificazione coerenti con le esigenze di fornitura di beni e servizi dell'Amministrazione e sono utilizzate dalla stessa, nel rispetto del principio di rotazione, per procedere alla consultazione di potenziali contraenti secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 7 - Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti/aggiudicazione degli appalti

1. L'Amministrazione pubblicizza le procedure di selezione dei contraenti / di aggiudicazione degli appalti secondo quanto stabilito dagli articoli 64, 65, 66, 67, 122, 124 e 225 del d.lgs. n. 163/2006.

2. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli altri appalti e contratti per i quali il d.lgs. n. 163/2006 non si applichi o si applichi solo in parte.

3. In particolare l'Amministrazione tiene conto della Comunicazione interpretativa della Commissione UE 2006/c 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione europea 1° agosto 2006.

Capo II

Gestione delle procedure selettive

Articolo 8 - Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispetta i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 122 e 124 del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 9 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari

1. L'Amministrazione imposta il bando di gara assumendo a riferimento gli elementi essenziali indicati nel d.lgs. n. 163/2006 e la struttura contenutistica minima stabilita dall'allegato IXA dello stesso decreto.

2. Per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto dello schema strutturale e contenutistico definito dai formulari standard approvati dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1564/2005.

3. Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto degli elementi essenziali indicati nell'allegato IXA del d.lgs. n. 163/2006.

4. Gli elementi specificativi delle informazioni riportate nel bando di gara sono illustrati in dettaglio in apposito documento complementare, denominato disciplinare di gara, o nella parte procedurale del documento complessivo regolante l'appalto, denominato capitolato speciale o capitolato d'onori.

5. Il capitolato speciale o d'onori illustra le specifiche tecniche relative all'appalto, previste dall'articolo 68 del d.lgs. n. 163/2006 e dal correlato allegato VIII.

Articolo 10 - Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per beni o servizi

1. L'Amministrazione illustra le proprie esigenze in relazione all'acquisizione di beni o servizi nelle specifiche tecniche, definite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 68 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'allegato VIII dello stesso.
2. Le specifiche tecniche precisano, in particolare, gli aspetti prestazionali, organizzativi e funzionali dell'appalto.
3. Gli elementi illustrativi di ogni appalto per l'acquisizione di beni o servizi sono riportati nel progetto descrittivo dello stesso.

Articolo 11 - Criteri per la valutazione delle offerte

1. Gli appalti possono essere aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinati dagli articoli 82 e 83 del d.lgs. n. 163/2006.
2. Qualora l'Amministrazione scelga di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essa indica l'opzione per l'esplicitazione dei criteri e delle relative ponderazioni:
 - a) nel bando, specificandoli in ordine decrescente ed eventualmente inserendo una nota con la precisazione del rinvio, per ulteriori dettagli, al disciplinare di gara o alla parte procedurale del capitolato d'oneri;
 - b) nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato d'oneri, con indicazione sempre in ordine decrescente, con specificazione dei sub-criteri e con indicazione delle relative ponderazioni.
3. I criteri relativi ad elementi gestionali, tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito della ponderazione complessiva.
4. In relazione alla valutazione dei profili economici, l'analisi dei prezzi proposti è rapportata con riferimento alla base d'asta, individuata espressamente nel bando di gara e

distinta dall'importo stimato, determinato con riferimento al valore complessivo dell'appalto.

5. L'Amministrazione può individuare nel bando di gara o nel disciplinare una clausola di riferimento qualitativo, in base alla quale le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali, tecnici e qualitativi, non raggiungano un punteggio minimo complessivo rispetto al punteggio massimo attribuibile sono escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'amministrazione appaltante.

Articolo 12 - Commissione giudicatrice

1. Qualora si utilizzi, per la valutazione delle offerte, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, viene nominata dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 84, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, una commissione giudicatrice presieduta dal responsabile del servizio interessato e composta da due dipendenti di cat. D) o C).

2. La commissione giudicatrice è nominata sempre dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

3. La commissione giudicatrice opera come soggetto deputato a verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria secondo quanto previsto dal successivo articolo 13.

4. La commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, prende in esame il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale ed ogni altro documento integrativo inerente la gara. Essa fissa quindi in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando o dal disciplinare di gara.

5. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti la parte tecnico-qualitativa delle offerte in seduta pubblica, procedendo alla valutazione delle stesse in seduta riservata.

6. La commissione giudicatrice redige, ai sensi dell'articolo 78 del d.lgs. n. 163/2006, un verbale descrittivo delle operazioni di gara, nel quale precisa le motivazioni dei punteggi assegnati alle offerte, per le singole componenti delle stesse.

7. Il presidente della commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi a comunicazioni necessarie della stessa in relazione allo svolgimento della gara, inclusa la richiesta di pareri secondo possibilità previste dalla vigente normativa.

8. La commissione giudicatrice formalizza, a seguito della valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte, una specifica graduatoria di merito dei concorrenti.

9. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti la parte economica delle offerte in seduta pubblica. Il presidente dà lettura delle stesse. La commissione procede alla verifica delle offerte economiche in seduta riservata e formalizza una graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla rilevazione delle offerte anormalmente basse.

10. Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'articolo 86 del d.lgs. n. 163/2006, la commissione giudicatrice opera come commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 dello stesso decreto e secondo le modalità eventualmente specificate nel bando/disciplinare di gara.

11. Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse ed acquisito l'esito della stessa, anche con eventuale esclusione di concorrenti secondo l'articolo 88, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria.

12. Il presidente della commissione giudicatrice trasmette al soggetto deputato ad approvare l'aggiudicazione definitiva il verbale dei lavori di gara, comprensivo di tutti i documenti illustrativi e dell'aggiudicazione provvisoria.

13. Il soggetto deputato ad approvare l'aggiudicazione definitiva può richiedere chiarimenti alla commissione giudicatrice in merito all'aggiudicazione provvisoria.

14. Qualora l'amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio del prezzo più basso, può costituire una Commissione di gara con la stessa composizione e con le medesime funzioni valutative della commissione giudicatrice di cui ai commi precedenti, per quanto riferibili e compatibili con la procedura di aggiudicazione comportante l'esame delle offerte con il criterio del prezzo più basso.

Articolo 13 - Apertura dei plichi e controllo dei requisiti

1. L'Amministrazione opera, attraverso i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle procedure di gara, alla verifica a campione dell'effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti ai concorrenti, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del d.lgs. n. 163/2006.

2. La verifica di cui al comma 1 è realizzata subito dopo l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa a corredo dell'istanza di partecipazione alla gara e comunque prima dell'apertura dei plichi delle offerte.

3. La verifica di cui al comma 1 è realizzata per tutte le tipologie di appalti di servizi, fatta eccezione per quelli rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006, di forniture di beni e per gli appalti di lavori di valore inferiore ai 150.000 euro.

Articolo 14 - Apertura delle buste contenenti le offerte ed operazioni di valutazione delle stesse

1. L'Amministrazione opera, attraverso i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle procedure di gara, all'apertura delle buste contenenti le offerte in seduta pubblica ed alla presenza di rappresentanti dei concorrenti.

2. Le procedure di valutazione delle offerte, comprensive dei calcoli degli elementi relativi alle offerte economiche, sono condotte in seduta riservata.

Articolo 15 - Formazione della graduatoria di valutazione delle offerte

1. A seguito della valutazione della parte tecnico-qualitativa e della parte economica delle offerte presentate nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché a seguito della valutazione del dato di prezzo nelle gare con il criterio del prezzo più basso, i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle stesse procedure di gara formulano una graduatoria provvisoria/preliminare di merito, fondata sui punteggi complessivamente ottenuti dai concorrenti.

2. Successivamente alla formulazione della graduatoria provvisoria/preliminare, l'Amministrazione procede alla rilevazione di offerte anormalmente basse e, se individuate, alla verifica delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006.

Capo III

Verifica dell'anomalia delle offerte ed aggiudicazione

Articolo 16 - Rilevazione delle offerte anormalmente basse

1. Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria/preliminare di merito l'Amministrazione procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando i criteri di cui al successivo comma 2.

2. L'Amministrazione provvede:

- a) nelle gare con offerte valutate secondo il criterio del prezzo più basso, a valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) nelle gare con offerte valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,

sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Articolo 17 - Verifica delle offerte anormalmente basse

1. Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, l'Amministrazione procede alla verifica delle stesse, secondo quanto previsto dal successivo comma 4, avvalendosi della stessa commissione giudicatrice, che provvederà all'esame delle giustificazioni preliminari presentate a corredo dell'offerta, nonché alla richiesta di ulteriori giustificazioni e chiarimenti, potendo anche consultare un rappresentante del soggetto offerente, operando con riferimento alle procedure ed alle tempistiche previste dagli articoli 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006. Rispetto ai tempi di richiesta delle giustificazioni e dei chiarimenti, nonché di consultazione eventuale, la commissione può stabilire termini superiori a quelli individuati nelle disposizioni richiamate a garanzia dei concorrenti.

2. Qualora la commissione abbia deciso di consultare un rappresentante dell'offerente e questo non si presenta alla data di convocazione stabilita, l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione per la valutazione definitiva dell'offerta.

3. L'Amministrazione esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

4. L'Amministrazione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Articolo 18 - Aggiudicazione provvisoria e verbalizzazione delle operazioni di gara/di selezione

1. A seguito della valutazione delle offerte e dell'eventuale verifica di quelle risultate anomale, la commissione giudicatrice procede alla formulazione dell'aggiudicazione provvisoria, sulla base della graduatoria risultante dal procedimento.

2. Le operazioni di gara sono riportate in un verbale, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 78 del d.lgs. n. 163/2006, nel quale sono specificamente motivati i punteggi attribuiti in base ad esercizio di valutazioni fondate su discrezionalità tecnica.

Articolo 19 - Aggiudicazione in caso di una sola offerta

1. L'Amministrazione precisa nel bando e nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato la propria intenzione di aggiudicare l'appalto o affidare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide.

2. In caso di mancata precisazione degli elementi di cui al comma 1 vale quanto stabilito dagli articoli 55, comma 4 e 81, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 20 - Aggiudicazione definitiva

1. L'Amministrazione formalizza l'aggiudicazione definitiva con determinazione del responsabile del servizio competente.

Capo IV

Procedure per la selezione di contraenti per appalti inferiori alla soglia comunitaria

Articolo 21 - Disposizioni applicabili e deroghe

1. L'Amministrazione aggiudica appalti per importi inferiori alla soglia comunitaria nel rispetto di quanto previsto dalle previsioni contenute nelle parti I, II, IV e V, nonché dagli articoli 121, 122, 123 e 124 del d.lgs. n. 163/2006.

2. Alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito dagli articoli da 23 a 28, 30 e per le disposizioni riportate nel Titolo III.

Articolo 22 - Rilevazione delle offerte anormalmente basse e soglia di congruità

1. Nelle gare per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, qualora sia stato scelto il metodo di esclusione automatica delle offerte anomale, ma siano state presentate meno di cinque offerte, l'Amministrazione valuta la congruità delle offerte, assumendo la presumibile anomalia in relazione ai seguenti elementi specifici di parametrizzazione:

- a) livello della parte tecnico-qualitativa dell'offerta valutato come inferiore alla metà del punteggio attribuibile complessivamente per tale aspetto;
- b) prezzo/ribasso del prezzo relativo ai lavori/servizi/forniture di beni espresso nell'offerta con un valore relativo inferiore al 50/70% della base d'asta.

Capo V

Procedure per la selezione dei contraenti per appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici

Articolo 23 - Disposizioni applicabili

1. Alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 si applicano soltanto gli articoli 65, 68 e 225 dello stesso decreto.

2. L'Amministrazione sviluppa le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

3. L'Amministrazione può assumere a riferimento di principio o in analogia le disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 per la disciplina e la regolazione di dettaglio delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB, anche con riguardo a quanto stabilito per il ricorso alla procedura negoziata.

Articolo 24 - Pubblicità delle procedure di aggiudicazione

1. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 25 - Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

2. In ogni caso l'Amministrazione stabilisce termini non inferiori ai termini minimi individuati dagli articoli 70, 122 e 124 del d.lgs. n. 163/2006 per altre tipologie di appalti.

Articolo 26 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari

1. L'Amministrazione predispone i bandi di gara e gli atti ad essi complementari per la regolamentazione delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, indicando negli stessi disposizioni e clausole volte a disciplinare le procedure di selezione dei contraenti in modo da assicurare l'attuazione dei principi stessi.

2. L'impostazione degli atti di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 può essere realizzata dall'Amministrazione anche con formule sperimentali ed innovative, nonché con soluzioni differenti rispetto a quelle prefigurate dalle disposizioni del decreto stesso per altre tipologie di appalti di servizi.

Articolo 27 - Criteri per la selezione dei contraenti

1. L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara i criteri per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 indicando per gli stessi l'ordine di priorità e le relative ponderazioni, nonché specificandone l'articolazione in eventuali sub-criteri, con indicazione dei sub-pesi ponderali.

Articolo 28 - Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse

1. L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006:

- a) i criteri per la rilevazione delle offerte anormalmente basse, specificando le eventuali soglie di congruità e le modalità di computo per il superamento dei parametri prefissati;
- b) le modalità per la verifica delle offerte rilevate come anormalmente basse, comunque nel rispetto del percorso di garanzia minima stabilito dall'articolo 55 della Direttiva 2004/18/CE.

Capo VI

Disposizioni particolari

Articolo 29 - Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore

1. L'Amministrazione può indire procedure di aggiudicazione di appalti di servizi sociali riservate in via preferenziale a soggetti del Terzo Settore, come individuabili in base all'articolo 5 della legge n. 328/2000 ed al d.P.C.M. 30 marzo 2001.

2. Le procedure riservate di cui al precedente comma sono indette e sviluppate dall'Amministrazione assumendo a riferimento le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'affidamento di servizi sociali o regolanti i rapporti con le cooperative sociali, le imprese sociali e gli altri organismi del Terzo Settore, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 30 e 31.

Articolo 30 - Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge n. 381/1991, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge n. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

Articolo 31 - Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.

2. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.

3. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.

4. L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.

5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 1 e 3 ovvero definire congiuntamente specifici interventi ai sensi del comma 5, deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.

6. Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER
ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTI

Articolo 32 - Concessioni di servizi

1. L'Amministrazione aggiudica le concessioni di servizi, intese come le relazioni contrattuali che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

2. La procedura di aggiudicazione di concessioni di servizi, anche se realizzata secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 deve prevedere soluzioni per assicurare l'adeguata pubblicità del procedimento selettivo.

Articolo 33 - Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione

1. Le procedure per l'individuazione di potenziali sponsor sono sviluppate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del d.lgs. n. 163/2006.

2. L'Amministrazione può comunque recepire le proposte formulate direttamente da potenziali sponsor, garantendo il confronto rispetto alle stesse mediante tempestiva produzione di una sollecitazione a rappresentare manifestazioni di interesse rivolta ad operatori del medesimo settore.

Articolo 34 - Selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili

1. L'Amministrazione procede alla selezione di potenziali contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza,

divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché nel rispetto degli altri criteri e degli aspetti procedurali delineati dall'articolo 27 del d.lgs. n. 163/2006.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STIPULAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 35 - Stipulazione dei contratti

1. L'Amministrazione stipula i contratti di appalto tenendo conto:
 - a) della necessaria effettuazione delle verifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e di regolamento in ordine alla posizione del contraente prescelto ed alla sua capacità a contrattare;
 - b) delle condizioni e dei tempi per la formalizzazione stabiliti dall'articolo 11 del d.lgs. n. 163/2006.

2. Qualora l'Amministrazione si trovi in condizioni tali da comportare la stipulazione del contratto in via d'urgenza, esplicita le motivazioni di tale adempimento accelerato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Articolo 36 - Stipulazione di contratti per appalti di servizi rientranti nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici

1. L'Amministrazione procede alla stipulazione dei contratti per appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto e dal precedente articolo 35 per i contratti relativi ad altre tipologie di appalti.

Articolo 37 - Formalizzazione del contratto

1. I contratti di appalto sono stipulati:
 - a) in forma pubblica o pubblica amministrativa, quando l'appalto sia di valore superiore a 5.000,00 euro;
 - b) con scrittura privata, in tutti gli altri casi.

Articolo 38 - Esecuzione del contratto

- 1.** In relazione all'esecuzione dei contratti l'Amministrazione applica quanto previsto dagli articoli 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120 del d.lgs. n. 163/2006.
- 2.** L'Amministrazione inserisce in ogni capitolato per appalti di servizi o forniture continuative la clausola di adeguamento dei prezzi, assumendo a riferimento, sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 115 del d.lgs. n. 163/2006, parametri relativi ad indicatori di prezzo afferenti al servizio o alla fornitura oggetto dell'appalto.
- 3.** L'Amministrazione precisa nei capitolati le modalità di collaudo e di verifica dell'esecuzione degli appalti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Articolo 39 - Risoluzione delle controversie con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. L'Amministrazione o una o più delle altre parti interessate dalle procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico possono chiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. n. 163/2006.

2. Alla procedure di cui al precedente comma 1 si applica quanto stabilito dall'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal Regolamento sul procedimento per la risoluzione delle controversie adottato dall'Autorità con deliberazione approvata in data 10 ottobre 2006.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, DI RINVIO, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40 - Procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia

1. L'Amministrazione può ricorrere, in alternativa alle procedure disciplinate dal presente regolamento, all'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, secondo quanto previsto dall'articolo 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalla regolamentazione attuativa della stessa disposizione, entro i limiti di valore e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e relativo regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia.

Articolo 41 - Disposizioni transitorie

1. Qualora il quadro di riferimento per l'aggiudicazione di appalti pubblici disciplinato dal presente regolamento sia oggetto di disciplina generale da altre fonti, con incidenza sulle disposizioni di riferimento contenute nel d.lgs. n. 163/2006, le disposizioni del regolamento risultanti in contrasto con la fonte legislativa si intendono immediatamente disapplicabili.

Articolo 42 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al d.lgs. n. 163/2006 ed alle disposizioni regolamentari ed amministrative ad esso correlate, per quanto vigenti.

Articolo 43 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore non appena sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato;
2. dopo l'esecutività della deliberazione, il regolamento è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio.

Articolo 44 – Abrogazione del precedente regolamento

1. Dall'Entrata in vigore del presente, è abrogato il regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 10.10.1991